

*Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia*



**COMUNE DI AMPEZZO**

**RELAZIONE TECNICA**  
**a supporto della**  
**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**(art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

## INDICE

1. QUADRO NORMATIVO .....	3
2. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE .....	6
3. GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA LE PARTECIPAZIONI .....	7
4. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI .....	8
4.1. Carniacque S.P.A. ....	8
4.2. Esco Montagna Fvg S.R.L. ....	10
4.3. Legno Servizi Soc. Coop. A R.L. ....	13
5. CONCLUSIONI.....	16

## 1. QUADRO NORMATIVO

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175 del 19 agosto 2016, integrato con il recente D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100) impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale, una “ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni”, entro il termine del 30 settembre 2017.

L’articolo 24 del D.lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente dal precedente articolo 20.

La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un “piano di razionalizzazione”, da approvarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un’apposita relazione tecnica, nonché nell’approvazione di una “relazione sull’attuazione del piano” da redigere entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data dell’entrata in vigore del decreto), individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Per espressa previsione dell’art. 24, comma 2°, del TUSP (testo unico sulle società partecipate), «per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo», piano adottato con decreto Sindacale Prot. n. 5392 di data 31.03.2015.

All’art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l’art. 4 comma 2 del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'art. 4, ai commi 3 e seguenti, individua ulteriori attività che possono essere svolte dalle società a partecipazione pubblica, tra le quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ai fini della analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate (art. 20 del citato decreto legislativo n.175/2016) le amministrazioni pubbliche devono individuare le partecipazioni in società:

- 1) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- 2) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
- 3) che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP) dal 2020, mentre per gli anni precedenti il valore di tale soglia è ridotto a cinquecento mila euro (art. 26, comma 12-*quinquies* del TUSP);
- 4) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
- 5) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Le partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 TUSP o che ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione o sottoposte alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

Nel caso di mancata adozione dell'atto di ricognizione straordinaria ovvero di mancata alienazione nei termini prescritti (1 anno dalla conclusione della ricognizione), il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali sulle partecipate.

I comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, all'effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

## 2. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE


Il quadro relativo alle partecipazioni societarie dirette del comune di Ampezzo alla data di entrata in vigore del TUSP è sintetizzato nella tabella seguente:

N.	Denominazione società	C.F.	Anno di costituzione	% Quota Ente	Controllo ex 2359 c.c.	Società in house	Quotata	Holding pura
1	CARNIACQUE S.P.A.	02156920304	2000	2,4749	NO	NO	NO	NO
2	ESCO MONTAGNA FVG S.R.L.	02522090303	2008	0,36	NO	SI	NO	NO
3	LEGNO SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	01917700302	1995	1,147	NO	NO	NO	NO

Il Comune di Ampezzo non detiene partecipazioni indirette così come definite dall'art. 2 comma 1 lettera g).

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. n. 175/2016.

**3. GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI AMPEZZO POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23.09.2016**



## 4. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

### 4.1. Carniacque S.P.A.

La società Carniacque S.P.A. alla data del 23.09.2016 era partecipata da questo Comune per una quota pari al 2,4749%.

La Società fu creata il 28 giugno 2000 dai Comuni dell'Alto Friuli in attuazione della Legge n. 36 del 1994 (la cosiddetta "legge Galli"), che disciplinava la tutela e l'uso delle risorse idriche.

La Società fu creata al fine di ottimizzare, nell'interesse della collettività locale, la gestione dei servizi pubblici locali, in particolare la gestione integrata delle risorse idriche (captazione, distribuzione dell'acqua potabile, raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue, servizi di fognatura e depurazione, nonché realizzazione e gestione delle relative opere, reti, impianti e macchinari).

L'Ente ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a Carniacque S.P.A., cui è subentrata in seguito a fusione per incorporazione CAFC S.P.A. con effetti decorrenti dal 01.01.2017. La partecipazione in CAFC S.P.A. verrà inclusa nella prossima procedura di analisi e verifica periodica prevista dall'art. 20 del TUSP.

La partecipazione in Carniacque S.P.A. era strettamente necessaria allo svolgimento delle finalità istituzionali, in considerazione del fatto che la costituzione della società consisteva in una delle possibili forme di gestione dei servizi pubblici previste dalla legge con lo scopo di razionalizzare ed ottimizzare le gestioni in essere.

Pertanto l'attività già esercitata da Carniacque S.P.A., consistente nella gestione del servizio idrico integrato, rientrerebbe tra le attività che ai sensi dell'art. 4, comma 2, possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni. In particolare il servizio erogato rientrava tra le attività aventi ad oggetto la «produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi» (art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 175/2016).

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2015, il numero di amministratori (3) era inferiore al numero dei dipendenti (47) (lett. b);



- Carniacque S.P.A. non svolgeva attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella sotto riportata, Carniacque S.P.A. nel triennio precedente al 23.09.2016, ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecento mila euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies):

FATTURATO (euro)			
2013	2014	2015	MEDIA
5.431.142	6.399.371	7.567.360	6.465.957

- come risulta dalla tabella seguente, Carniacque S.P.A., pur essendo costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, ha prodotto un risultato positivo per tutti e cinque gli esercizi precedenti al 23.09.2016 (lett. e):

RISULTATO DI ESERCIZIO (euro)				
2011	2012	2013	2014	2015
10.918	27.407	157.295	304.256	622.144

- la Società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f);
- con riguardo alla necessità di aggregazione, Carniacque S.P.A. è già stata aggregata mediante fusione per incorporazione a CAFC S.P.A., grazie alla quale è stato possibile conseguire importanti risparmi, relativamente agli organi di amministrazione e controllo e miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza della gestione (lett. g).

**E' possibile oggettivamente confermare il mantenimento della partecipazione, essendo la Società soggetto gestore del servizio idrico integrato, servizio che rientra tra le attività istituzionali del Comune di Ampezzo.**

**Inoltre, dato che Carniacque S.P.A. è già stata oggetto di fusione per incorporazione a CAFC S.P.A. con effetti decorrenti dal 01.01.2017 ed è pertanto cessata, non residuano ulteriori margini di azione per l'ente riguardo alla partecipazione detenuta nella società stessa.**

**Non si effettua pertanto alcuna verifica inerente l'adozione delle misure previste dall'art. 20, TUSP.**

## 4.2. Esco Montagna Fvg S.R.L.

Esco Montagna Fvg S.R.L. è partecipata da questo Comune con la quota pari allo 0,36% del capitale sociale.

La Società è stata costituita il 28 marzo 2008 ed ha per oggetto l'esercizio in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione acquisto, vendita utilizzo e recupero delle energie.

Nel corso del 2016 l'Ente ha approvato la trasformazione della Società Esco Montagna FVG S.P.A. in società a responsabilità limitata, denominata Esco Montagna FVG S.R.L. al fine di:

- ottenere una struttura societaria più snella con minori costi amministrativi, con la possibilità di amministrare la società mediante amministratore unico e di evitare la nomina del collegio sindacale, salvo la nomina dell'organo di revisione contabile;
  - dare maggiore centralità ai soci e versatilità nel riparto di competenze tra i soci e amministratori;
  - garantire al meglio il controllo analogo.

Esco Montagna Fvg S.R.L. è specializzata nella costruzione e gestione di impianti di teleriscaldamento a biomasse, peraltro già presenti in sette Comuni della Carnia, al fine di produrre e fornire all'utenza riscaldamento a costi contenuti.

Nel corso del 2013 l'Ente comunale ha aderito all'iniziativa per la realizzazione in Ampezzo, da parte dell'allora Comunità Montana della Carnia, di un impianto per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse, finalizzato all'approvvigionamento termico di alcuni edifici di proprietà.

Ora l'impianto risulta di proprietà dell'Uti della Carnia, costituita *ex lege* in data 15.04.2016 e succeduta nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alla soppressa Comunità Montana della Carnia, in forza degli articoli 36 e seguenti della L.R. n. 26/2014 ed è attualmente gestito dalla società partecipata Esco Montagna Fvg S.R.L., oggetto della ricognizione in esame.

Il Comune beneficia della fornitura del teleriscaldamento per gli edifici scolastici del Capoluogo, quale utente diretto e della fornitura del teleriscaldamento per l'edificio della casa per anziani di proprietà comunale, quale utente indiretto, poiché tale struttura è affidata in gestione ad un soggetto terzo.

Ne consegue che il mantenimento della partecipazione, seppur nella misura minimale, diventa strategica per l'Ente che beneficia delle attività che la Società svolge e che rientrano nella

produzione di servizi di interesse generale ed il servizio rivolto agli edifici pubblici comunali (edifici scolastici e casa per anziani) assume valenza generale per il nostro territorio.

Infine essendo la Società in continuo sviluppo ed espansione, vi sono le prospettive e concrete possibilità di creare nuovi impianti a biomasse nei Comuni carnici, dando sempre maggiore copertura al territorio per l'utilizzo di questo sistema di produzione termica.

Esco Montagna Fvg S.R.L. gestisce servizi pubblici di teleriscaldamento (produzione e distribuzione, in diversi Comuni della Carnia e prossimamente anche in questo Comune), attività che rientrano tra quelle che possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni, per quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del TUSP.

I servizi erogati rientrano tra le attività finalizzate alla "... produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", trattandosi di attività necessarie per soddisfare i bisogni di base della comunità locale, garantendo agli utenti la fornitura di acqua calda con conseguenti risparmi sui costi di riscaldamento.

Si può ragionevolmente concludere che la partecipazione alla società, rientrando tra le attività che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni, erogherà per l'ente un servizio di interesse generale, gestendo una rete funzionale ai medesimi servizi (art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016).

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2015 il numero di amministratori (3) non è superiore al numero dei dipendenti (3, valore medio anno 2015) (lett. b);
- la Società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella sotto riportata, la Società nel triennio precedente al 23.09.2016, ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecento mila euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies):

FATTURATO (euro)			
2013	2014	2015	MEDIA
1.612.963	1.562.364	1.661.750	1.612.359

- come risultata dalla tabella seguente, la Società ha prodotto un risultato positivo per tutti e cinque gli esercizi precedenti al 23.09.2016 (lett. e):

RISULTATO DI ESERCIZIO (euro)				
2011	2012	2013	2014	2015
1.314	5.023	154.749	35.819	17.736

- la Società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, in quanto è già stata decisa la riduzione dei compensi degli amministratori e la nomina del sindaco unico in luogo del collegio sindacale (lett. f);
- non vi sono necessità di aggregazione (lett. g).

**Accertato quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, alla luce delle risultanze sopra esposte, è possibile oggettivamente confermare il mantenimento della partecipazione, derivante dalla trasformazione della preesistente S.P.A., essendo la Società soggetto gestore di un servizio di interesse generale, che rientra tra le attività istituzionali del Comune di Ampezzo. Per quanto sopra esposto, inoltre, non paiono esserci al momento ulteriori misure di razionalizzazione ex art. 20 del TUSP.**

### 4.3. Legno Servizi Soc. Coop. A R.L.

La società Legno Servizi Soc. Coop. A R.L. è partecipata da questo ente, con una quota pari all'1,147%.

Costituita nel 1995, la cooperativa Legno Servizi nasce dall'esigenza di sostenere e rafforzare i soggetti operanti nella filiera bosco-legno, per valorizzare una risorsa largamente presente nelle montagne del Friuli Venezia Giulia e scarsamente utilizzata.

La Società è stata costituita per commercializzare e valorizzare le risorse forestali della Regione.

Per quanto riguarda i presupposti di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, la partecipazione rientra tra quelle che possono essere mantenute, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), con riferimento alle attività di gestione forestale mediante i c.d. "mandati alla vendita", volti allo sfruttamento delle risorse boschive del patrimonio forestale del Comune.

Il Consiglio comunale di Ampezzo, con atto n. 93 di data 03.11.1995, ha deliberato l'adesione al progetto "Filiera Legno", finalizzato ad un utilizzo razionale della risorsa boschiva e nel contempo ha aderito alla Società Legno Servizi che ha per scopo, fra l'altro, la gestione di un osservatorio del legno, l'organizzazione delle diverse fasi di mercato, l'erogazione di servizi agli associati quali la consulenza tecnico-economica d'impresa e l'assistenza per la classificazione e per la commercializzazione del prodotto.

Ricordato che questo ente, da oltre un decennio, ha avviato una gestione forestale che prevede che, salvo limitate eccezioni, la gestione del proprio patrimonio forestale sia distinta in due fasi:

- 1) utilizzazione dei singoli lotti boschivi, mediante affidamento delle operazioni di taglio, allestimento, esbosco, trasporto dei tronchi a strada camionabile o a piazzale ad imprese forestali qualificate in regola per i lavori attinenti alle misure forestali;
- 2) successiva vendita del macchiatico attraverso la Borsa del Legno ed in particolare attraverso la Società "Legno Servizi Soc. Coop. A R.L.", che permette all'ente di porre sul mercato un prodotto con maggiore valore aggiunto, beneficiando altresì di una metodologia di commercializzazione rapida ed efficiente, idonea ad essere utilizzata per la cessione del prodotto legnoso, soggetto a deperimento rapido, con contestuale riduzione del relativo valore economico.

In particolar modo la Società si propone per la realizzazione di attività istituzionali dei Comuni, quali la "Borsa del legno" a livello regionale per la gestione della proprietà collettiva pubblica e privata, al fine di valorizzare i prodotti forestali e ottenere una maggiore valenza contrattuale sul mercato.

Inoltre, la valorizzazione delle foreste secondo criteri di sostenibilità ambientale viene attuata dalla Società medesima mediante la promozione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS).

Per tutti questi motivi, si può ragionevolmente concludere che, la partecipazione rientra tra quelle che possono essere mantenute, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), con riferimento alle attività di gestione forestale mediante i c.d. "mandati alla gestione", volti allo sfruttamento delle risorse boschive del patrimonio forestale dei Comuni, compresa la gestione sotto il profilo silvo-colturale, le utilizzazioni boschive, il taglio e la commercializzazione del legname, ecc., e risulta necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2015 il numero di amministratori (4) è superiore al numero dei dipendenti (1, valore medio 2015) (lett. b);
- Legno Servizi Soc. Coop. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella sotto riportata, la Società nel triennio precedente all'entrata in vigore del TUSP ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecento mila euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies):

FATTURATO (euro)			
2013	2014	2015	MEDIA
1.563.593	1.180.746	1.167.711	1.304.016

- come risultata dalla tabella seguente, la Società ha prodotto un risultato negativo per due dei cinque esercizi precedenti all'entrata in vigore del TUSP (lett. e):

RISULTATO DI ESERCIZIO (euro)				
2011	2012	2013	2014	2015
1.203	3.092	-30.882	-22.310	4.711

- la Società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, visto che è stato deciso dal corrente 2017, l'azzeramento dei compensi degli amministratori, fatti salvi i rimborsi spese (lett. f);
- non vi sono necessità di aggregazione (lett. g).

**Accertato quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, alla luce delle risultanze sopra esposte, è possibile oggettivamente confermare il mantenimento della partecipazione, essendo**

la Società soggetto gestore di un servizio di interesse generale, che rientra tra le attività istituzionali del Comune di Ampezzo.

L'azzeramento, già disposto, dei costi relativi ai compensi agli amministratori, rispetto all'evidenza del numero degli stessi superiore al numero dei dipendenti - criticità prevista con l'art. 20, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 175/2016 – garantisce comunque di conseguire un contenimento dei costi di funzionamento.

Per quanto sopra esposto, inoltre, non paiono esserci al momento ulteriori misure di razionalizzazione ex art. 20 del TUSP.

Risulta necessario inoltrare formale richiesta alla Società di conformarsi al disposto di cui al citato articolo 20, comma 2 lett. b) superando la criticità evidenziata. In sede di esame del Piano annuale di razionalizzazione, che sarà predisposto per il prossimo esercizio, potrà essere verificata l'adesione della Società alla richiesta e potranno essere adottate le conseguenti determinazioni.

## 5. CONCLUSIONI E MISURE DA ADOTTARE

Evidenziato e valutato quanto sopra esposto, si può sottolineare che le partecipazioni detenute dal Comune di Ampezzo ed oggetto di rilevazione sono di modesta entità e che tutte rientrano nelle fattispecie indicate dall'art. 4 D. Lgs. 175/2016 e paiono compatibili con le finalità istituzionali dell'ente, soprattutto nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi, aumentandone efficienza ed efficacia, al fine di promuovere, sviluppare e valorizzare al meglio il territorio e le proprie risorse. Si tratta in particolare di partecipazioni che erogano servizi che, pur in piccole dimensioni, contribuiscono a mantenere il presidio del territorio, delle sue risorse, in una logica di contenimento del decremento demografico, attraverso l'ottimizzazione delle risorse stesse.

Ciò posto e considerato, al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie detenute all'entrata in vigore del TUSP. Le relative motivazioni sono riportate nei paragrafi precedenti.

Società	Partecipazione	Attività svolta	Scelta proposta
<b>Carniacque S.P.A.</b>	Diretta al 3,1532%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Fusione in CAFC S.p.A. già effettiva dal 2017
<b>Esco Montagna Fvg S.R.L.</b>	Diretta allo 0,36%	Fornitura di vapore e calore	Possibile mantenimento della partecipazione
<b>Legno Servizi Soc. Coop. A.R.L.</b>	Diretta all'1,147%	Agenzia d'affari per vendite all'asta di legname e commercio all'ingrosso di legname	Possibile mantenimento della partecipazione

Ai fini del rispetto dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 175/2016, è opportuno procedere a formale richiesta alla **Legno Servizi di conformarsi al disposto di cui al citato articolo 20, comma 2 lett. b), superando la criticità evidenziata.**

L'esito della ricognizione straordinaria delle società partecipate dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – e comunicato nelle banche dati delle società partecipate, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.



L'atto di ricognizione, del quale il presente documento è parte integrante e sostanziale, sarà inviato alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti (*competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. 175/2016*) e alla struttura di controllo e monitoraggio costituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (*ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del citato D. Lgs. 175/2016*).

Ampezzo, li 25.09.2017



Il Responsabile del servizio finanziario

Monica Venier

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monica Venier". The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke extending to the right.